



Dipartimento di Impresa e Management  
Cattedra di Contabilità e Bilancio

**IL D.LGS 23/2020 NOVITA' INTRODOTTE E CONSEGUENZE SUL PROBLEMA  
DELLA CONTINUITA'AZIENDALE**

**RELATORE**  
**Prof. Gianluca Musco**

**CANDIDATA**  
**Sara Palucci**  
**Matricola:223521**

**Anno accademico**  
**2019/2020**

# Indice

<b>INTRODUZIONE</b>	4
<b>CAPITOLO 1: SITUAZIONE SANITARIA CAUSA COVID-19</b>	6
<i>1.1 Situazione sanitaria nel mondo</i>	6
1.1.1 Situazione Asia	7
1.1.2 Situazione Oceania	8
1.1.3 Situazione Africa	8
1.1.4 Situazione America	9
1.1.5 Situazione Europa	10
<i>1.2 Problemi aziendali causati dal Covid-19</i>	12
1.2.1 Come le imprese nel mondo hanno reagito al Covid-19	12
1.2.2. Situazione economica e provvedimenti attuati nel mondo	13
<i>1.3 Problemi economici e provvedimenti in Italia</i>	19
1.3.1 Problematiche in Italia e il reinventarsi delle aziende	19
1.3.2. Provvedimenti a sostegno dell'economia	20
1.3.2.1. Decreto Cura Italia	21
1.3.2.2. Decreto Rilancio	23
1.3.2.3. Decreto Liquidità	24
<b>CAPITOLO 2: DECRETO LIQUIDITA' E CONTINUITA' AZIENDALE</b>	26
<i>2.1. Effetti del Coronavirus sulla continuità aziendale</i>	26
<i>2.2. Continuità aziendale nei bilanci</i>	28
<i>2.3. Decreto Liquidità e principio di continuità</i>	33
<b>CAPITOLO 3: ANALISI DEL DECRETO LIQUIDITA'</b>	38
<b>3.1. Come si applica il decreto alla redazione dei bilanci</b>	38
3.1.1. Informativa di bilancio	38
3.1.2. Bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali	39

<b>3.2. Criticità e interpretazione della normativa</b>	41
3.2.1. Continuità aziendale e il problema della falsa testimonianza	41
3.2.2. Criminalità organizzata	43
3.2.3. Codice della Crisi di Impresa	44
3.2.4. Istanze di fallimento	45
3.2.5. Perdite di capitale	46
<b>3.3. Commento della normativa</b>	48
<b>CONCLUSIONI</b>	50
<b>BIBIOGRAFIA</b>	52
<b>NORMATIVA</b>	52
<b>SITOGRAFIA</b>	53

## **INTRODUZIONE**

La presente tesi, che consta di tre capitoli, si propone, in primo luogo, l'analisi della situazione sanitaria dovuta allo sviluppo del virus Sars-Cov-2, a cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11 febbraio 2020 ha dato il nome di COVID-19. Tale virus, sviluppatosi a partire dalla provincia dell'Hubei, nella Cina Centrale, si è diffuso poi a livello globale.

Nello specifico, si è offerta una panoramica della situazione in Asia, in Oceania, in Africa, in America e in Europa. Successivamente, nella seconda parte del capitolo, sono state prese in esame le problematiche aziendali connesse al Covid-19, in quanto la pandemia non ha comportato solo un'emergenza sanitaria, ma anche economica.

Sempre su tale piano, sono stati riportati i maggiori provvedimenti nel mondo, ricorrendo anche alle dichiarazioni rilasciate, in sede di conferenze stampe, dalle autorità politiche ed economiche dei singoli Stati. Con maggior dettaglio, si è deciso di focalizzarsi sulla realtà italiana, evidenziando sia le criticità per le aziende (e di conseguenza le loro strategie messe in atto per reinventarsi), sia i provvedimenti varati a sostegno dell'economia.

Indicativo, in tal senso, l'utilizzo di fonti ufficiali in cui leggere i contenuti dei decreti approvati a partire dal 28 febbraio 2020; tuttavia, maggior rilievo è stato riservato al "Decreto Cura Italia", al "Decreto Rilancio" e al "Decreto Liquidità".

Nel secondo capitolo, invece, sono stati presi in considerazione, nello specifico, gli effetti del Covid-19 sulla continuità aziendale che costituisce uno dei cinque punti del Decreto Liquidità, trattato nell'art.7 dello stesso, con l'analisi delle modalità in cui venivano redatti i bilanci precedentemente all'emergenza sanitaria, tramite un'attenta analisi delle norme civiliste, dei principi contabili nazionali e internazionali, e successivamente, dopo l'introduzione della nuova normativa.

Nell'ultimo capitolo si provvede non solo a comprendere come il decreto debba essere applicato per l'informativa e nei bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS, lasciati fuori dal decreto Liquidità, ma anche ad analizzare nel complesso la nuova normativa in tutti i

suoi punti principali, cercando di comprendere gli aspetti positivi e negativi delle disposizioni finalizzate a sanare l'economia del paese.

## **1.SITUAZIONE SANITARIA CAUSA COVID19**

### **1.1. SITUAZIONE SANITARIA NEL MONDO**

A partire dagli ultimi mesi dell'anno 2019, la provincia di Wuhan, nella Cina Centrale, è stata fortemente colpita dalla presenza di un virus, mai identificato precedentemente dall'uomo, denominato SARS-Cov-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Il 17 novembre 2019 è risultato positivo il primo paziente, un cinquantacinquenne dell'Hubei, provincia di Wuhan. Si tratta di un virus patogeno per l'uomo già circolante nel mondo animale. L'11 febbraio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato che il nome assegnato alla malattia da SARS-Cov-2 è COVID-19, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus", "D" per disease e "19" l'anno di manifestazione.

La fonte che ha provocato la malattia non è ancora nota, ma viene escluso che si tratti di un virus da laboratorio, si ipotizza più plausibilmente un'origine animale, una volta contratto, trasmissibile da individuo a individuo. È una patologia respiratoria, l'emissione avviene principalmente tramite il respiro delle persone infette: saliva, tosse, contatti diretti.<sup>1</sup>

L'11 marzo 2020 il numero dei positivi, oltre la Cina, era superiore di 13 volte, mentre il numero dei paesi colpiti è triplicato, contando 118.000 casi e 4.291 decessi in 114 paesi<sup>2</sup>: a questo punto l'OMS ha classificato il COVID-19 come pandemia globale. gravità.

A metà luglio, secondo un'analisi a livello globale i dati confermati dall'inizio dell'epidemia erano di 12.685.374, mentre i decessi 565.000<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup><http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228>

<sup>2</sup> <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

<sup>3</sup>[Health Emergency Dashboard, 13 luglio ore 08.26 am](#)

### 1.1.1 Situazione Asia

Il 31 dicembre 2019, l'OMS è stata informata di un focolaio di una polmonite con causa ignota nella città di Wuhan. Inizialmente il virus si è diffuso nella provincia di Hubei e in quelle limitrofe. L'emergenza è stata gestita in modo autonomo in ogni stato, così da contenere i focolai e da supportare i sistemi sanitari e le comunità per evitare ulteriori contagi. Il governo cinese si è mosso rapidamente per prevenire la diffusione della malattia, obbligando l'intera popolazione al lockdown immediato, ma l'errore principale commesso è stato quello di non rendere nota la malattia prima che si manifestasse in altri paesi.

Il Giappone ha evitato la grande ondata di infezioni a tal punto che fino a metà marzo si parlava ancora di tenere le Olimpiadi di Tokyo come già previsto. Lo stato di emergenza è stato dichiarato dal Primo Ministro Shinzo Abe con notevole ritardo il 7 aprile, solo per paura di essere colpiti da uno shock economico di notevole importanza.

La Corea del Nord ha reagito prontamente alla malattia, le misure restrittive sono state stringenti per paure del collasso del sistema sanitario, fatiscente e sotto finanziato, a differenza della Corea del Sud dove test approfonditi e sistema di tracciabilità efficace sono stati l'arma vincente contro il Covid-19. Taiwan è stato adottato come modello per essere riuscito a mantenere i contagi bassi nonostante la vicinanza e gli stretti rapporti con la Cina. Iran, India, Pakistan, Malesia, Cina e Filippine sono stati i paesi con il maggior numero di positivi, mentre Iran, Cina e Indonesia con i decessi più elevati. A causa dei sistemi sanitari arretrati e della popolazione composta prevalentemente da rifugiati, il Bangladesh e Myanmar sono risultati particolarmente vulnerabili, così come i paesi delle isole del Pacifico colpiti non solo dalla situazione sanitaria, ma anche dalle catastrofi naturali. Afghanistan, Pakistan e Iran hanno sistemi sanitari inadeguati a causa della sperimentazione limitata.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.unfpa.org/resources/covid-19-situation-report-no-1-unfpa-asia-and-pacific>

### **1.1.2. Situazione Oceania**

In Oceania rispetto agli altri continenti il quadro è apparso più tranquillo, ma nonostante ciò sono state attuate misure particolarmente stringenti proprio per tutelare la salute dei cittadini. Alla fine del mese di giugno i test condotti dall'inizio della pandemia sono 2.379.175, di cui lo 0,3 % con esito positivo<sup>5</sup>. In Australia il primo caso si è manifestato a gennaio 2020. Sia l'Australia che la Nuova Zelanda sono state prese come modello di riferimento per aver contenuto il numero dei contagi grazie alla sperimentazione, al blocco preventivo e alla buona aderenza alle regole. Il loro punto di forza è stato quello di eliminare la malattia all'interno dei propri confini, adottando sistemi tecnologici per tracciare il virus come "COVIDSafe" l'applicazione che permette di controllare i contatti<sup>6</sup>.

### **1.1.3 Situazione Africa**

Essendo l'Africa un paese altamente frammentato dal punto di vista socio-economico, sanitario e politico, i dati riguardo l'epidemia nei cinquantatré paesi, non possono non essere molto differenti in ciascuno di essi.

Il 10 giugno 2020 i casi confermati di COVID-19, sono 2.039.918, i decessi 404.396<sup>7</sup>.

Il lockdown e le misure di contenimento hanno avuto impatto notevole in questo continente economicamente svantaggiato. Molti governi sono dovuti intervenire imponendo un distanziamento fisico per ridurre la trasmissione, creando ripercussioni forti nell'ambito delle comunità più povere, causando allo stesso tempo un numero di morti superiori rispetto a quelle del COVID-19. Dal punto di vista politico e sociale, i segni sulla stabilità sociale e sulle manifestazioni verso la democrazia, sono non indifferenti: limitando gli accessi ai trattamenti sanitari, la popolazione africana affetta da HIV, tubercolosi, colera, morbillo e

---

<sup>5</sup> <https://www.ice.it/it/mercati/australia/covid-19-misure-di-contenimento-emergenza-australia-nuova-zelanda>

<sup>6</sup> [https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app?gclid=EAIaIQobChMIvX57L316gIV1-vtCh0iQgF2EAAAYASAAEgLR4vD\\_BwE](https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app?gclid=EAIaIQobChMIvX57L316gIV1-vtCh0iQgF2EAAAYASAAEgLR4vD_BwE)

<sup>7</sup> [WHO AFRO region- Situation reports on COVID-19 outbreak n. 15-10 June 2020](#)

malattia, è stata danneggiata, così come i bambini di età inferiore ad un anno sono stati messi in pericolo a causa dell'interruzione della fornitura dei servizi di immunizzazione.

Molti paesi africani sono fragili da non riuscire a controllare la situazione interna, dunque è essenziale che ogni paese valuti la situazione locale e agisca con misure decisive per fronteggiare l'epidemia, analizzando i costi e i rischi economici imposti dalla società stessa.

#### **1.1.4 Situazione America**

Il 20 gennaio 2020 è stato confermato il primo paziente positivo negli Stati Uniti d'America, che a luglio 2020 risultava il paese più colpito al mondo contando 2,8 milioni di positivi e 130.000 decessi<sup>8</sup>.

Per fronteggiare l'emergenza è stata istituita il 29 gennaio 2020 l'unità operativa del coronavirus della Casa Bianca e il Presidente Trump ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria pubblica, annunciando le restrizioni per i viaggiatori provenienti dalla Cina. Inizialmente non sono stati effettuati elevati test diagnostici, il Presidente Donald Trump durante un comizio annuncia "il virus è una bufala dei democratici", ma in seguito, a causa della paura di creare un sovra caricamento dei sistemi sanitari, sono state introdotte misure restrittive severe e consentito a società private di eseguire e sviluppare test. Il diffondersi dell'epidemia è stato sottovalutato tanto che in tutti gli Stati Uniti piccoli gruppi di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro le misure di lockdown, con l'appoggio del Presidente americano. Le vere preoccupazioni sono sorte quando è scattato l'allarme che sarebbero potute terminare le scorte delle forniture mediche. I primi paesi a dare l'allarme sono stati Detroit, New Orleans e New York, quest'ultimo uno degli stati maggiormente colpiti. Nonostante ciò l'America non ha mai condiviso la strategia dei paesi europei. Fortunatamente nonostante le decisioni del Presidente, i singoli stati hanno agito in modo da contrastare la diffusione del virus. L'epidemia si è diffusa in un secondo momento in America Latina, rispetto alla Cina, all'Europa e all'America centrale, contando circa tre

---

<sup>8</sup> [Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering \(CSSE\) at Johns Hopkins](#)

milioni di casi. Il numero maggiore dei casi riguarda specialmente Brasile e Caraibi<sup>9</sup>. A causa della carenza di test e di strutture adeguate non è possibile avere un quadro attendibile dei casi realmente positivi. L'aumento dei casi è stato dovuto ad un ritardo nell'agire.

### **1.1.5 Situazione Europa**

Il primo caso in Europa è apparso in Francia, a Bordeaux, il 24 gennaio 2020. La Francia ha scelto una strategia d'azione differente rispetto agli altri paesi europei, tanto che il presidente Emmanuel Macron ha annunciato alla Nazione “non rinunceremo alla libertà, al nostro spirito di resistenza che ha reso la Francia così forte”. Nonostante sia stata tardata la dichiarazione del numero di tamponi effettuati, dunque dei pazienti realmente infetti, è chiaramente emersa l'inefficienza del sistema sanitario andato in tilt per via degli ospedali saturi. È stata fortemente attaccata a causa della superficialità con cui ha preso in considerazione il virus, infatti la curva epidemiologica è alta rispetto agli altri paesi. Nel circondario di Starnberg è risultato positivo il primo paziente della Germania, il 27 gennaio. La nazione ha avuto la tempestività di reagire prontamente così da uscirne incolume rispetto al resto del mondo, grazie in particolare al programma di controllo e al sistema sanitario funzionante<sup>10</sup>. Il punto di forza è stato creare un programma basato su quattro punti essenziali: prevenire, rilevare, contenere e curare. È stato istituito un team con l'obiettivo di proteggere la popolazione e contenere la diffusione della malattia. I vari protocolli attuati hanno reso meno grave l'espansione della pandemia. Questo ha consentito al paese di allentare le misure di contenimento già ad inizio aprile. In Spagna le prime manifestazioni epidemiche sono state riscontrate a gennaio 2020, ma solo a marzo il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il Ministro della Salute Salvador Illa ha posto sotto il controllo diretto delle autorità sanitarie pubbliche regionali tutti gli ospedali e le strutture di cura private. L'elevato numero di casi è dipeso dal fatto che la maggior parte

---

<sup>9</sup> [https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2020/07/08/coronavirusin-america-latina-superati-i-3-mln-di-casi\\_f5488b05-386c-48bc-8aae-bdbe9bb7b80b.html](https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2020/07/08/coronavirusin-america-latina-superati-i-3-mln-di-casi_f5488b05-386c-48bc-8aae-bdbe9bb7b80b.html)

<sup>10</sup> <https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf>

dei positivi è giovane e asintomatica, dunque è emersa la scarsa efficacia delle misure di tracciamento dei nuovi contagi.

In Italia i primi due casi di Coronavirus sono una coppia di turisti cinesi, confermati il 30 gennaio dall'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, per la durata di sei mesi, a causa dell'elevato rischio sanitario connesso all'infezione di coronavirus. Le misure prese sono state giustificate dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che ha affermato in conferenza stampa "la verità è l'antidoto più forte, la trasparenza il primo vaccino di cui dotarsi". A peggiorare ulteriormente la situazione è stata la cosiddetta "partita zero" così definita da immunologi e protezione civile, la partita di Champions League Atalanta-Valencia, che ha contribuito alla diffusione dei casi. Il "paziente uno" è un uomo di Codogno, risultato positivo il 21 febbraio, mentre la prima vittima è apparsa a Vo' Euganeo a distanza di pochi giorni. Inizialmente alle preoccupazioni del governo si sono schierati politici come Nicola Zingaretti, segretario del Pd, che per lanciare un messaggio di niente panico ha partecipato ad un aperitivo con i giovani democratici sui navigli, mentre il sindaco Sala ha risposto alle misure di Conte con l'hashtag #Milanononsiferma<sup>11</sup>. I primi di marzo solo la zona lombarda è stata definita zona rossa, a causa dei casi in aumento soprattutto nel bergamasco. La situazione sia nella penisola che nel resto del mondo stava peggiorando, tanto che per fronteggiarla con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile è stato istituito il comitato tecnico-scientifico. Avendo il timore del collasso del sistema sanitario lombardo le autorità hanno costretto i medici in pensione ad uscire dal pensionamento e fatto mobilitare medici del resto della penisola. Il 9 marzo tutta l'Italia è diventata zona rossa e iniziato il lockdown, che ha immobilizzato il paese fino al 24 aprile, quando si è entrati nella fase due<sup>12</sup>, dunque le misure restrittive sono state allentate, anche se il Premier continua ad appellarsi al senso civico e alla collaborazione dell'intera

---

<sup>11</sup> <https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2020/02/27/coronavirus-milano-non-si-ferma-lo-spot-del-sindaco-b857b411-c60d-4edc-a0fe-ec2c2c9ffe68.html>

<sup>12</sup> <http://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-conte/14518>

## **1.2. PROBLMI AZIENDALI CAUSATI DAL COVID-19**

### **1.2.1 COME LE IMPRESE NEL MONDO HANNO REAGITO AL COVID-19**

La pandemia da Coronavirus non è solo una crisi sanitaria, ma anche economica, i governi devono dunque agire per riprendersi dalla crisi e garantire che nessuno rimanga indietro. Senza risposte socioeconomiche tempestive, la sofferenza globale aumenterà, mettendo a rischio le vite e i mezzi di sussistenza. Nonostante i passi senza precedenti per fermare la diffusione del virus, sono state da subito evidenti le conseguenze dell'interruzione dell'economia cinese su quelle degli altri paesi, in quanto è stata limitata la circolazione delle persone e interrotte le catene di approvvigionamento. L'economia cinese è risultata particolarmente colpita poiché la capacità produttiva è diminuita da 51,3 punti a gennaio 2020 a 27,8 di marzo 2020<sup>13</sup>. La paura principale è il ritmo con cui l'industria tornerà alla normalità, poiché per un duplice motivo la riapertura non è bastata a dare ossigeno alle imprese: la Cina è sia uno dei principali fornitori di beni intermedi dunque l'impatto è stato notevole soprattutto per il resto del continente da essa dipendente, sia perché è un grande acquirente di materie prime, dunque ne hanno risentito anche Australia, Brasile e Russia<sup>14</sup>. A soffrire per la situazione di emergenza COVID-19 sono le imprese.

In un periodo di grandi cambiamenti e incertezze, bisogna puntare sulle competenze e conoscenze, con la consapevolezza che solo in questo modo si può uscire da questa fase di crisi. È necessario creare un team che abbia come unico obiettivo quello di prendere decisioni con criticità e rapidità, valutando tutti i rischi, definendo un piano strategico e comunicarlo agli stakeholders, allegando una previsione dettagliata delle proiezioni dei flussi di cassa e dell'analisi dei rischi. Anche se il fattore tempestività è essenziale, occorre prendere decisioni a medio lungo termine, poiché non sono sufficienti interventi spot, immediati. Pur dipendendo l'impatto dell'emergenza sulle imprese principalmente dal settore di appartenenza, per sopravvivere tutte le imprese devono cercare di modificare la

---

<sup>13</sup> <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/le-conseguenze-del-coronavirus-sulleconomia-globale-25348>

<sup>14</sup> <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/le-conseguenze-del-coronavirus-sulleconomia-globale-25348>

propria idea di business, perché l'ambiente post emergenza sarà competitivo e del tutto rivoluzionato. Deve essere un'opportunità sfruttare le economie di scopo e cercare di variare la produzione, ricordandosi che l'obiettivo principale delle imprese non è solo quello di creare valore economico, ma anche valore per la comunità e per l'ambiente. L'impresa deve mutare forte senso di responsabilità, concetto che fa leva sul principio di "corporate citizenship"<sup>15</sup>.

## **1.2.2 SITUAZIONE ECONOMICA E PROVVEDIMENTI ATTUATI NEL MONDO**

Negli Stati Uniti D'America gli effetti della pandemia possono essere di lunga durata e non contenibili con interventi di urgenza. Nella prima fase del virus che ha colpito il nord del paese il lockdown ha causato il collasso del Pil, mentre la seconda fase che ha interessato il sud ha visto minimizzare l'impatto sull'economia. La prima vittima da coronavirus negli Usa è il mercato del lavoro poiché da metà marzo i disoccupati sono cresciuti ad un ritmo incalzante, facendo aumentare dunque anche le richieste di sussidi. Il 27 marzo 2020 il Presidente Trump ha firmato il Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES), il pacchetto di aiuti economici di oltre 2 trilioni di dollari per proteggere il popolo americano dagli impatti del Covid-19<sup>16</sup>. Tramite il CARES Act vengono sostenute le PMI e i lavoratori fornendo 350 miliardi di dollari in prestiti rimborsabili per le piccole imprese proteggendo gli stipendi e concedendo anticipi sui prestiti non rimborsabili in caso di calamità Small Business Administration (SBA)<sup>17</sup>.

L'Unione Europea ha lanciato un pacchetto solidarietà del valore complessivo di 540 miliardi di euro basato su tre pilastri principali<sup>18</sup>: SURE per attuare i rischi della

---

<sup>15</sup> F. Fontana- M.G. Caroli, Economia e gestione delle imprese, McGraw-Hill Education, gennaio 2017

<sup>16</sup> <https://home.treasury.gov/policy-issues/cares>

<sup>17</sup> <https://www.coronavirus.gov/smallbusiness/>

<sup>18</sup> <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html>

disoccupazione, in modo da proteggere i posti di lavoro e i lavoratori colpiti dal Covid-19. In questo modo sono stati forniti agli stati membri 100 miliardi di euro così da coprire i costi di riduzione dell'orario lavorativo, preservare la capacità produttiva e sostenere i redditi delle famiglie. Nel contempo per proteggere le PMI sono stati stanziati 8 miliardi di euro agli stati membri e 1 miliardo di euro per i fondi europei per gli investimenti strategici. Essendo le piccole e medie imprese essenziali per l'economia, necessitano del sostegno della commissione europea e della banca europea, le quali hanno permesso l'adozione di un pacchetto per le banche nazionali così da agevolare prestiti a famiglie e imprese e da garantire liquidità a chi ne ha bisogno<sup>19</sup>. L'ultimo pilastro è l'MES ovvero linee di credito del meccanismo europeo di stabilità. Complessivamente le misure di sostegno a livello europeo ammontano alla somma di 1000 miliardi di euro, senza tenere conto dei programmi di aiuti nazionali<sup>20</sup>. L'eurozona ha investito circa l'1% della produzione economica per fronteggiare la crisi economica, anche tramite garanzie e vantaggi fiscali per le imprese e il pacchetto MES che prevede una linea di credito di 410 miliardi di euro<sup>21</sup>. I vari Stati Membri hanno adottato varie misure per combattere gli effetti economici del virus.

Dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è arrivato l'annuncio in conferenza stampa il 18 marzo 2020 che agirà in quattro ambiti per fronteggiare l'emergenza: misure economiche, misure di organizzazione del lavoro, misure per facilitare l'assistenza all'infanzia e misure per le persone con disabilità, con l'obiettivo di proteggere la popolazione dall'epidemia, tutelare l'economia del paese, rispettare la normativa di diritto.<sup>22</sup> Il 21 marzo viene presentato il disegno legge per salvaguardare l'economia del paese. La vita delle aziende è profondamente sconvolta poiché alla chiusura del paese ne consegue l'interruzione dell'attività lavorativa. Il fatturato delle imprese è diminuito del

---

<sup>19</sup> [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic\\_it](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_it)

<sup>20</sup> <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-27-eurogruppe-rat.html>

<sup>21</sup> <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gesprach-eu-finanzminister-1731086>

<sup>22</sup> Conferenza stampa del Presidente Emmanuel Macron del 18 marzo 2020

50%, dunque per il governo è necessario sostenere le imprese e i posti di lavoro. È stato sostenuto il flusso di cassa delle aziende e introdotta una forma di moratoria piccola su affitti e utenze, sono state limitate le risoluzioni dei contratti di lavoro, le ferie retribuite e i giorni di riposo, in modo da consentire la continuazione del lavoro, limitare i licenziamenti e fallimenti che rovinerebbero migliaia di imprese e milioni di francesi. L'obiettivo è quello di sostenere le aziende più piccole, i lavoratori autonomi, cercando di salvare il tessuto produttivo francese con ogni mezzo.<sup>23</sup> È stata approvata la legge che modifica la normativa finanziaria per il 2020 e quella per il contrasto del Covid-19, introducendo dunque un pacchetto di misure economiche del valore di 45 miliardi di euro, il 2% del PIL, la spesa pubblica si prospetta al rialzo a causa degli interventi per fronteggiare l'emergenza. Edouard Philippe ha presentato i primi ordini presi a carico per fronteggiare l'emergenza, tra cui l'istituzione del fondo solidarietà di 1 miliardo di euro per assistere le piccolissime e micro imprese e lavoratori autonomi che hanno perso il 70% del loro fatturato nell'anno; la banca di investimento pubblica francese Bpifrance può fornire garanzie di stato sui prestiti commerciali e su linee di credito per le imprese con massimo 5000 dipendenti; nell'ambito lavorativo è stato adottato un regime di disoccupazione parziale così che le imprese costrette a fermare la propria produzione paghino i dipendenti con un compenso pari al 70% della retribuzione lorda e successivamente lo stato rimborserà la cifra.<sup>24</sup>

Il governo federale tedesco segue da vicino gli sviluppi delle imprese per l'incertezza che il coronavirus sta causando. Nella conferenza stampa del 15 marzo 2020 il Ministro delle Finanze Olaf Scholz e dell'Economia Peter Altmaier hanno presentato un primo pacchetto di misure per combattere le conseguenze del virus. Hanno assicurato di utilizzare ogni mezzo disponibile per fronteggiare la situazione di crisi sanitaria, ma anche economica, innanzitutto riducendo l'incertezza e cercando di salvaguardare la vita delle imprese. I requisiti per accedere all'indennità di lavoro di breve durata sono semplificati tramite la riduzione del quorum dei dipendenti interessati dal tempo di lavoro perso, alla rinuncia ai saldi negativi dell'orario, al rimborso integrale dei contributi previdenziali da parte

---

<sup>23</sup> Disegno legge presentato il 21 marzo 2020

<sup>24</sup> Discorso del 25 marzo di Edouard Philippe sulla presentazione dei primi 25 ordini applicabili per fronteggiare l'emergenza Covid-19

dell'agenzia federale del lavoro. Per migliorare la liquidità delle società è facilitata la concessione dei differimenti, i pagamenti anticipati possono essere modificati, le misure di esecuzione sono revocate fino al 31 dicembre 2020.<sup>25</sup> È stato introdotto uno scudo protettivo per dipendenti, lavoratori autonomi e PMI: le misure di bilancio ammontano a 353,3 miliardi di euro e le garanzie a 819,7 miliardi di euro. Per ottenere l'aiuto occorre rientrare in determinati parametri di assunzione e di bilancio<sup>26</sup>. Tramite programmi speciali KfW viene dato sostegno alla liquidità garantendo 100 miliardi di euro per le operazioni societarie, 400 miliardi di euro per garanzie e il fondo può essere approvato con massimo 100 miliardi di euro da rifinanziare. Solo il 6 aprile 2020 erano state già presentate 3813 domande per un ammontare di 11,2 miliardi di euro<sup>27</sup>. Lo stato è intervenuto anche sul diritto fallimentare, prevenendo la sospensione delle procedure di fallimento per le imprese entrate in difficoltà causa COVID-19. È stata attuata una campagna per sostenere l'occupazione.

In Spagna il presidente Pedro Sánchez nella conferenza stampa del 12 Marzo aveva già sottolineato che il virus avrebbe avuto ripercussioni economiche di notevole importanza per i settori produttivi, i sistemi di distribuzione e il mondo finanziario. Il governo è intervenuto con una serie di misure pronte a tutelare principalmente le PMI e i lavoratori autonomi, cercando di tutelare l'occupazione e rendendo gli effetti dell'emergenza non irreversibili. La maggior parte delle misure riguardano la sanità e i lavoratori colpiti dall'emergenza, aiutati tramite sussidi di disoccupazione relativi all'Exedientes Temporales de Regulacion de Empleo (ERTE) un meccanismo simile al licenziamento temporaneo che consente di mettere in pausa le strutture produttive. Con il Regio Decreto Legge sono stati concessi alle PMI rinvii e rate dei loro debiti fiscali per un periodo di sei mesi e senza interessi, dilazioni che permetteranno di iniettare al sistema economico 14.000 milioni di euro di liquidità. Il decreto ha permesso di abilitare linee di credito di 400 milioni di euro tramite l'Official

---

<sup>24</sup> Conferenza stampa del 15 marzo 2020 dei Ministri federali delle Finanze e dell'Economia

<sup>26</sup><https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html>

<sup>27</sup> Conferenza stampa della Cancelliera federale Angela Merkel del 6 aprile 2020

Credit Institute per far fronte al fabbisogno di liquidità.<sup>28</sup> A sostegno delle persone che hanno difficoltà è stata adottata una proroga della moratoria dei mutui e sono stati inseriti tra i potenziali beneficiari anche lavoratori autonomi e proprietari che subiscono inadempienze locative. Istituite indennità per i dipendenti domestici e di disoccupazione per i lavoratori.<sup>29</sup> Nella conferenza stampa del 1° aprile sono stati concessi 20.000 milioni di euro per le PMI, si attende che più di 13 milioni di aziende possano beneficiare di questo fondo, in modo da consentire al tessuto produttivo e al mercato del lavoro di avere mezzi per resistere meglio all'impatto dell'emergenza sanitaria.<sup>30</sup> Sono stati riferiti al Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2020 ulteriori provvedimenti: 20.000 milioni a garanzia di prestiti a lavoratori autonomi e PMI, 4.000 milioni a garanzia fino al 70% dell'emissione di cambiali delle società non finanziarie del mercato alternativo del reddito fisso (MARF), 50° milioni per l'80% di garanzie concesse dalla società spagnola di garanzia (CERSA), gli istituti finanziari non possono trasferire costi o spese sugli importi non utilizzati, obbligo delle società di utilizzare il finanziamento ottenuto per fronteggiare il bisogno di liquidità. Si vuole prolungare la validità dell'ERTES in modo da salvare i lavori sospesi a causa dell'emergenza fino al 30 giugno.<sup>31</sup> L'ERTES è uno strumento in grado di salvare centinaia di migliaia di posti di lavoro e aziende che sarebbero decadute a causa dell'emergenza sanitaria.

La Cina è stata la nazione maggiormente colpita essendo il primo paese ad aver affrontato l'emergenza Covid-19, dunque l'economia cinese ne ha risentito particolarmente. L'ufficio federale del consiglio di stato, il 6 marzo 2020, ha imposto a tutte le province di formulare e pubblicare condizioni unificate per la ripresa del lavoro e della produzione in base alle necessità e allo sviluppo dell'epidemia. Il Premier Li Keqiang ha sottolineato la necessità di smaltire e semplificare le procedure a cui sono sottoposte le imprese, in modo da trarne

---

<sup>28</sup> Conferenza stampa del Presidente Pedro Sánchez del 12 marzo 2020

<sup>29</sup> Conferenza stampa del Presidente Pedro Sánchez del 31 marzo 2020

<sup>30</sup> Conferenza stampa del Presidente Pedro Sánchez del 1° aprile 2020

<sup>31</sup> Conferenza stampa del Presidente Pedro Sánchez del 15 maggio 2020

vantaggio il più celermente possibile<sup>32</sup>. Il governo cinese si è sempre impegnato per la riduzione della povertà, mantenendo a crescita continua dal 2013 al 2019 i fondi necessari, che quest'anno ammontano a più di 200 miliardi, infatti al marzo sono stati stanziati 113,6 miliardi di yuan<sup>33</sup>. L'aiuto del governo ricade principalmente sulle imprese agricole tanto che a beneficio degli agricoltori sono stati emessi 11,98 miliardi di yuan per sostenere la produzione stabile e l'approvvigionamento, cercando dunque di ridurre la situazione di incertezza e preoccupazione dei grandi agricoltori.<sup>34</sup> Il Ministro dell'Industria e dell'Information technology ha promosso il lavoro cercando di attuare politiche per prolungare la vita delle PMI, sostenendo la ripresa del lavoro, dando piena importanza alle PMI di alta qualità e utilizzando le nuove tecnologie per ottenere grandi risultati. Il 1° giugno 2020, la banca popolare cinese, la China Banking and Insurance Regulatory Commission, il Ministero delle Finanze, la commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione, hanno pubblicato le misure e gli avvisi a favore delle PMI. Per il capitale richiesto tramite piccoli e micro prestiti entro la fine del 2020 e per gli interessi per i prestiti esistenti entro il 2020, gli istituti finanziari bancari concedono il debito differito e gli accordi di pagamento degli interessi possono essere prorogati entro la fine del 2020, mentre le grandi imprese della catena industriale internazionale possono negoziare in modo indipendente l'estensione del rimborso del capitale e degli interessi<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> [http://www.gov.cn/zhengce/2020-03/18/content\\_5492774.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2020-03/18/content_5492774.htm)

<sup>33</sup> Conferenza stampa Premier Li Keqiang 10 marzo 2020

<sup>34</sup> Conferenza stampa Premier Li Keqiang 10 marzo 2020: [http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/10/content\\_5489350.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/10/content_5489350.htm)

<sup>35</sup> [http://www.gov.cn/fuwu/2020-06/01/content\\_5516630.htm](http://www.gov.cn/fuwu/2020-06/01/content_5516630.htm)

## **1.3. COVID PROBLEMI E PROVVEDIMENTI ECONOMICI IN ITALIA**

### **1.3.1. PROBLEMATICHE IN ITALIA E IL RINVENTARSI DELLE AZIENDE**

Quasi il 40% delle imprese italiane rischia la chiusura a causa della crisi dovuta dall'emergenza da COVID-19, nello specifico a causa del blocco delle produzioni che ha visto la sospensione della metà del tessuto produttivo. Secondo i dati Istat<sup>36</sup> la chiusura riguarda al 40,6% le microimprese e al 33,5% le PMI. Le cause di chiusura sono la caduta di fatturato che ha colpito il 74% delle imprese e il lockdown. A marzo il calo produttivo è stato del 28,4%, con una ripresa al -19,1% ad aprile. A migliorare la situazione è stata la riapertura delle frontiere a maggio che ha visto crescere le esportazioni del 37,6% rispetto al mese precedente.

Ad operare durante il lockdown è stato solo il 32,5% delle imprese, la restante parte oggi si vede alle prese con problemi economici e organizzativi che rendono critica la sopravvivenza. Il 31,3% delle imprese prevede di contrarre attività, occupazione e investimenti; il 27,1% vuole variare prodotti, mercati e relazioni e il 41,8% sta riorganizzando la propria produzione.

L'Italia è stato il paese da prendere come esempio per la capacità delle imprese di reinventare la produzione in un momento di crisi. Il 24 marzo il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha ribadito che il problema principale era la mancanza dei dispositivi medici. Il commissario straordinario dell'emergenza Domenico Arcuri ha reputato la clamorosa risposta delle imprese italiane pronte a collaborare per fronteggiare l'emergenza un gesto inaspettato, addirittura utopistico. A tutte le imprese che hanno riconvertito i loro impianti per una produzione utile a fronteggiare l'emergenza è stato concesso un incentivo dall'ammontare complessivo di 50 milioni gestito da Inviitalia. Gli ingegneri di Fca e Ferrari, affiancandosi alla Siare Engineering, una delle poche aziende produttrice di respiratori, hanno contribuito ad aumentarne la produzione. La produzione dello shampoo per la Davines o dei cosmetici di Bulgari è stata interrotta per concentrarsi sulla produzione di gel igienizzante da donare alla croce rossa. Centoottanta case di moda, tra cui grandi

---

<sup>36</sup> <https://www.istat.it/it/archivio/244378>

nomi come Fendi, Armani, Gucci, Valentino, si sono unite per realizzare due milioni di mascherine. Prada su richiesta della regione toscana si è occupata della realizzazione di 80 mila camici e 110 mila mascherine.

Nonostante l'iniziativa e la voglia di riprendersi da questo shock economico, sono stati necessari interventi da parte dello stato italiano per sostenere la ripresa dell'attività economica e per evitare il dissesto di numerose realtà aziendali

### **1.3.2. PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA**

Le istituzioni italiane si sono mosse rapidamente per fronteggiare le conseguenze apportate dall'emergenza sanitaria.

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9<sup>37</sup>, il quale introduce “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Consiglio dei Ministri n.37 ha approvato il 16 marzo 2020 il decreto Cura Italia<sup>38</sup>, decreto-legge 17 marzo 2020, che punta ad assicurare un primo supporto economico per i cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria.

Il 6 aprile è stato approvato il decreto Liquidità<sup>39</sup>, decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, che introduce misure urgenti per l'accesso al credito e il rinvio degli adempimenti per le imprese.

Il 13 maggio è stato approvato il decreto Rilancio<sup>40</sup>, convertito in legge 17 luglio 2020 n.77, che si concentra sulle misure in ambito di salute, sostegno al lavoro ed economia, intervenendo in maniera trasversale su diversi ambiti così da assicurare l'unitarietà, organicità e compiutezza per tutelare famiglie e lavoratori.

---

<sup>37</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg>

<sup>38</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>

<sup>39</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

<sup>40</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg>

Il Consiglio dei Ministri n.52 ha approvato il decreto-legge 16 giugno 2020<sup>41</sup> che introduce misure sull'integrazione salariale mentre il consiglio dei ministri n. 61<sup>42</sup> ha approvato il decreto per il sostegno e il rilancio dell'economia, stanziando 25 miliardi di euro per la ripresa dalle conseguenze negative dell'epidemia da COVID-19.

Le risorse complessive per fronteggiare l'emergenza economia ammontano a 100 miliardi di euro, dunque 6 punti percentuali del PIL italiano.

### **1.3.2.1. DECRETO CURA ITALIA**

Le misure adottate con il decreto Cura Italia hanno attuato l'impatto sanitario ed economico causato dal coronavirus. Il Premier Giuseppe Conte ha dichiarato in conferenza stampa si tratta di una manovra di 25 miliardi di euro con un impatto notevole sull'indebitamento netto del Paese.

La parte iniziale del decreto è essenziale e urgente poiché assicura fondi alla sanità pubblica: stipendi per i medici e infermieri, reti di assistenza territoriali, strutture temporanee e dispositivi medici.

Nella parte successiva il tentativo è quello di creare una diga per proteggere famiglie e lavoratori tramite la cassa integrazione in deroga estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i lavoratori e a tutti i settori produttivi; accesso all'assegno ordinario per i dipendenti iscritti al Fondo di integrazione salariale FIS; indennizzo di 600 euro mensili per lavoratori autonomi e partite IVA; istituzione del fondo reddito di ultima istanza per coprire gli esclusi dall'indennizzo precedentemente elencato; equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria; congedi parentali. La divisione dell'ammontare complessivo per questa parte del decreto è così ripartita:

---

<sup>41</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/16/20G00078/sg>

<sup>42</sup> <http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-61/15056>

Potenziamento della cassa integrazione ordinaria per lavoratori dipendenti	1,6 miliardi
Cassa integrazione in deroga per lavoratori dipendenti	3,2 miliardi
Congedo e indennità ai genitori che lavorano nel privato e nel pubblico	1,29 miliardi
Copertura per i lavoratori in quarantena per lavoratori dipendenti	130 milioni
Indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi, liberi professionisti	2,3 miliardi
Indennità di 600 euro ai lavoratori stagionali del turismo e dell'agricoltura	499 milioni
Indennità di 600 euro ai lavoratori dello spettacolo, dipendenti e non dipendenti	48,6 milioni
Contributi alle imprese per la sicurezza e i presidi sanitari	50 milioni
Fondo per gli esclusi dalle altre coperture	300 milioni

Tabella 1<sup>43</sup>

La misura più rilevante è senza dubbio l'allargamento della cassa integrazione, velocizzandone le procedure ed eliminando il vincolo di anzianità di lavoro. Per i lavoratori autonomi e a partita IVA sono stati stanziati 3000 milioni, insufficienti per tutti. Nella terza parte si parla del sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese tramite: garanzie pubbliche e moratorie per alleviare la situazione debitoria dunque sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti; il principio di impossibilità sopravvenuta perché nei contratti sarà il giudice a valutarlo con criteri più elastici; i rinvii e delle sospensioni di giustizia che passeranno per i pubblici uffici; i rafforzamenti di confidi per le microimprese.

---

<sup>43</sup> <http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324>

Nell'ultima sezione vengono trattate le misure in campo fiscale, allo scopo di evitare problemi di liquidità: sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria; differimento scadenze; differimento affitti commerciali.

I provvedimenti contenuti nel decreto sono apparsi appropriati, necessari ad attenuare lo shock, ma non alla ripresa dell'attività economica. È stata una cura forte e efficace che ha tentato di mettere in salvo il settore di riferimento, ma molte lacune sono state lasciate nell'ambito delle PMI, colmate poi con il decreto liquidità di aprile.

### **1.3.2.2. DECRETO RILANCIO**

L'obiettivo, come affermano il Premier e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è quello di dare sostegno alle imprese, alle famiglie, alla scuola, all'università, alla ricerca, al sistema sanitario, alle forze dell'ordine e a tutti settori di produzione. L'ammontare del decreto è di 55 miliardi<sup>44</sup>, per fronteggiare tutti coloro rimasti senza lavoro, senza reddito. Per i lavoratori sono stati messi a disposizione 25,6 miliardi in modo da rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi, definiti ammortizzatori sociali, ma essenziali perché proteggono i lavoratori e preservano l'efficienza produttiva delle imprese.

Agisce in ambito sanitario potenziando e riorganizzando la rete ospedaliera, rinforzando i servizi infermieristici distrettuali, stanziando borse di studio per gli specializzandi in medicina e incrementando il Fondo per le emergenze nazionali FEN.

A sostegno di imprese e economia viene garantito un contributo fondo perduto a favore dei lavoratori autonomi, partite IVA, imprese esercenti agricole o commerciali; esenzione del saldo IRAP 2019 e della prima rata 2020; differimento utenze; rafforzamento patrimoniale delle PMI; istituzione fondo patrimonio PMI; fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.

La terza sezione si occupa della tutela dei lavoratori e della conciliazione lavoro-famiglia estendendo anche ad aprile dell'indennità di 600 euro garantita dal decreto Cura Italia; indennizzi ai lavoratori dei settori maggiormente colpiti come quello del turismo; reddito di

---

<sup>44</sup> <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-rilancio-conferenza-stampa-palazzo-chigi/14600>

emergenza a sostegno dei nuclei famigliari in condizioni di necessità; aumentato di cinque mesi il termine di divieto di licenziamenti del decreto Cura Italia; agevolazioni per i genitori lavoratori di minori di 14 anni.

Per gli enti territoriali sono state cancellate le clausole IVA e introdotti ecobonus e sismabonus; Mentre per la tutela del credito e del risparmio il ministro dell'economia e delle finanze può concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro; sono stati concessi aiuti alle banche per le procedure di acquisizione.

Ulteriori misure sono state prese per turismo, sport, cultura, editoria, trasporti e istruzione.

### **1.3.2.3 DECRETO LIQUIDITA'**

Il decreto di aprile si concentra principalmente su cinque ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure per garantire la continuità delle aziende; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; misure fiscali contabili; ulteriori disposizioni.

La normativa prevede a sostegno delle imprese e della loro liquidità 400 miliardi di euro<sup>45</sup>, divisi 200 miliardi a garanzie sui prestiti e 200 miliardi per l'export. Il Fondo, istituito con il decreto Cura Italia, sarà ampliato di 1,5 miliardi di euro in modo da supportare le PMI, gli imprenditori, l'export e i settori con eccellenze made in Italy. Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le PMI in uno strumento capace di garantire la liquidità. Per le imprese di maggiori dimensioni, le garanzie sui prestiti saranno affidate a SACE S.p.A., una società che opera nell'ambito assicurativo-finanziario controllata da Cassa Depositi e Prestiti, la quale fino al 31 dicembre 2020 concederà garanzie. L'obiettivo della SACE è di far fronte alla grande richiesta di assicurare operazioni di interesse strategico per l'economia italiana e che le società non sono in grado di finanziarsi.

---

<sup>45</sup> <http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417>

Si prevede il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese, la sospensione di Iva, ritenute e contributi. Per i procedimenti civili e penali è previsto il rinvio.

Il decreto è stato necessario onde evitare una catena di mancati pagamenti e il fallimento di numerose imprese.

## **2. DECRETO LIQUIDITA' E CONTINUITA' AZIENDALE**

### **2.1. EFFETTI DEL CORONAVIRUS SULLA CONTINUITA' AZIENDALE**

Uno dei cinque punti affrontati nel Decreto Liquidità, precedentemente descritto, è quello della continuità aziendale. L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha dato la possibilità di analizzare il principio di continuità che è alla base della redazione del bilancio di esercizio. La pandemia ha messo in luce le debolezze delle strategie di crisi e della continuità operativa. Le certezze su cui si fondavano i valori delle aziende sono diventate incertezze con cui è stato necessario iniziare a fare i conti. È stato valutato con la massima attenzione il postulato della continuità aziendale per limitare le responsabilità e i rischi di valutazione inadeguate. In un contesto di crisi di lungo periodo come quello attuale, le cause che possono compromettere la continuità aziendale e generare la crisi aziendale sono innumerevoli. A seguito delle misure restrittive approvate dal Governo nel tentativo di gestire l'emergenza, hanno visto ridurre sensibilmente i propri ricavi o, in numerosi casi, sono state costrette a sospendere la propria attività. Risulta che tra marzo e aprile oltre il 50% di fatturato in meno per 4 imprese su 10, oltre la metà delle imprese prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine del 2020, infatti il 42,8% ha richiesto sostegno per liquidità e credito<sup>46</sup>.

Gli indicatori che possono implicare dubbi sul presupposto della continuità aziendale sono raggruppati in Indicatori finanziari, gestionali e altri<sup>47</sup>. I finanziari possono essere di immediata percezione e valutati all'interno di un trend storico; possono evidenziare le qualità che tendono a deteriorarsi; indicano le difficoltà di stare al passo con gli impegni assunti. I gestionali hanno un impatto elevato che spesso tende ad essere sottovalutato o ignorato poiché non hanno rappresentazione nei numeri di bilancio. Tra gli altri indicatori si

---

<sup>46</sup> Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19, Istat, 8-29 maggio 2020

<sup>47</sup>[https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC\\_Commissioni/AreaAziendale/diritto\\_impresa/diritto\\_impresa\\_continuita\\_aziendale.pdf](https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_continuita_aziendale.pdf)

trovano quelli derivanti da condizioni esterne, sono riportati nell'ISA 570 e sono sottoposti al giudizio della direzione e del revisore.

Se gli indicatori di performance per il bilancio hanno un impatto significativo occorre valutare se intaccano la continuità aziendale o le linee di bilancio, se invece l'impatto non è significativo nella nota integrativa si aggiunge un'informativa puramente qualitativa.

Si segue con l'analisi di come venivano redatti i bilanci precedentemente all'emergenza sanitaria da COVID-19 e con l'introduzione delle nuove normative.

## 2.2 CONTINUTA' AZIENDALE NEI BILANCI

La continuità aziendale è una “circostanza in atto”, essa comporta che un’impresa possa durare nel tempo, lungo le direttrici di competitività, coesione ed economicità. È prevista sia dalle disposizioni civilistiche sia dai principi contabili nazionali e internazionali.

Per l’articolo 2423 c.c. il bilancio di esercizio “*deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio*”. Le informazioni richieste dall’articolo sono fondamentali sia per dimostrare che il sistema economico in analisi funzioni regolarmente sia per mettere a conoscenza tutti i soggetti interessati sull’andamento dell’impresa. Il codice civile per permettere una corretta rappresentazione di ciò che viene richiesto dall’art. 2423 c.c., ma definisce anche i principi da rispettare nella redazione del bilancio: prudenza, prospettiva di funzionamento dell’impresa, competenza e continuità dei criteri di valutazione.

È essenziale il presupposto del postulato di continuità aziendale, ossia il funzionamento dell’impresa destinata a perdurare nel tempo. L’art. 2423-bis c.c. recita: “*La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.*” Il going concern non è solo un postulato, ma è il presupposto per il quale nella redazione del bilancio l’impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere il proprio esercizio, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessare l’attività<sup>48</sup>. Si presume che l’impresa possa far fronte ad obbligazioni e impegni nel corso della normale attività. Il codice civile però non fornisce indicazioni in base alle quali gli amministratori devono valutare l’esistenza del presupposto di continuità aziendale. Per colmare questa lacuna intervengono i principi contabili nazionali e internazionali, secondo i quali per determinare il presupposto occorre tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro inteso come i dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio. Se gli amministratori avessero dubbi sulla capacità di proseguimento dell’attività, devono evidenziarli. La relazione degli amministratori riguarda un giudizio su

---

<sup>48</sup> Bilancio di esercizio e principi contabili, A. Quagli, G. Giappichelli Editore, nona edizione

eventi o circostanze incerte, dunque è fondamentale la comprensione dell'istante in cui avviene il cambiamento. Sono gli amministratori ad assumersi la responsabilità della continuità aziendale dell'impresa redigendo e approvando il bilancio, perché in assenza del going concern, le valutazioni sarebbero fondate solo sui valori di liquidazione.

I principi contabili nazionali permettono un'ulteriore analisi del postulato di bilancio.

Nell'OIC 11<sup>49</sup> si legge: *“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costruire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi alla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.”* Al going concern viene data un'importanza notevole poiché considerato come una condizione di base sulla quale fondare la redazione del bilancio di esercizio. Vengono dettati i principi specifici di valutazione della continuità, in particolare richiede agli amministratori, nella fase di preparazione del bilancio di effettuare una valutazione prospettica della capacità aziendale. Se dovessero emergere incertezze queste devono essere evidenziate nella nota integrativa, indicando i fattori di rischio, le assunzioni fatte e i piani futuri.

Anche il principio contabile nazionale OIC29<sup>50</sup>, tratta della continuità aziendale, elencano le fattispecie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio distinguendole in tre tipologie diverse:

---

<sup>49</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziende e sull'applicazione dei principi contabili nazionali, Sidrea, aprile 2020

<sup>50</sup> <http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/09/2014-08-05-OIC-29-Cambiamenti.pdf>

1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero fatti su situazioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma la manifestazione avviene successivamente
2. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio poiché di competenza del bilancio successivo
3. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

Il principio contabile richiede che per i punti 1) e 3) vengano fatte le rilevazioni a bilancio, in modo da analizzare le conseguenze sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Per il 2) è necessaria solo l'indicazione in nota integrativa.

Una definizione dettagliata viene data anche nello IAS 1, paragrafi 23 e 24. Nel 23 si legge: *“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.”* Nel 24 si raccomanda l'utilizzo di tutte le informazioni disponibili sul futuro nel termine della previsione in dodici mesi.

Nello IAS 10 come nell'OIC29 si analizzano le condizioni per le quali si dovrebbe prevenire ad una variazione opportuna, sia sulla contabilità sia sulla relativa informativa, a seguito dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio di esercizio. Per fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del bilancio si intendono quei fatti che si verificano tra la data del bilancio e la data in cui vi è l'autorizzazione a pubblicarlo. Quando l'impresa non può preparare il proprio bilancio secondo i criteri della continuità aziendale poiché dopo la

data di bilancio si verificano eventi che mettono in crisi la capacità dell'impresa di rimanere in funzionamento e se la direzione non ha alternative valide alla messa in liquidazione dell'impresa o alla cessazione dell'attività, lo IAS 10 rimanda allo IAS 1.

Gli IAS hanno l'interesse di tutte le categorie professionali destinatarie e addette alle materie contabili, ma al contempo problematiche interpretative ed applicative lasciano notevoli perplessità. Le normative OIC sono state propedeutiche al processo di armonizzazione delle prassi nazionali a quelle internazionali. Se i primi pongono l'enfasi sulla nozione di "reddito prodotto" ovvero prodotto a prescindere dalla realizzazione, i secondi danno più rilievo al "reddito realizzato"<sup>51</sup>. L'applicazione dei principi IAS o OIC determina un approccio diverso nella valutazione delle voci di bilancio, dunque a parità di condizioni i bilanci potrebbero offrire risposte diverse anche in materia di continuità aziendale: l'adozione degli IAS, a differenza degli OIC, garantisce una corretta rappresentazione delle grandezze economiche, ma contribuisce ad occultare degli indicatori di incertezza significativi per la continuità aziendale.

Il principio della continuità aziendale trova nei principi di revisione internazionali e nazionali un importante punto di riferimento. La fonte principale però è lo IAS 570 il cui scopo è *"quello di stabilire regole di comportamento (...) in merito alla correttezza del presupposto di continuità aziendale, assunto come base per la redazione del bilancio"*, compresa la *"valutazione effettuata dalla direzione della capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento."* Quando vengono identificati degli eventi o delle circostanze tali da far sorgere dubbi sulla continuità aziendale, il revisore deve<sup>52</sup>:

- Valutare i piani d'azione futuri della direzione;

---

<sup>51</sup> [https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N\\_47\\_-\\_IL\\_RISCHIO\\_DI\\_CONTINUITA\\_AZIENDALE\\_NEL\\_BILANCIO\\_IAS\\_ED\\_IN\\_QUELLO\\_OIC.pdf](https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47_-_IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf)

<sup>52</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Documento n.570, casa editrice "Dott. A. Giuffrè", ottobre 2007

- raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per confermare l'esistenza di un'incertezza significativa;
- valutare di fatto che la realizzazione dei piani della direzione porti ad un miglioramento della situazione;
- richiedere alla direzione attestazioni scritte relative ai piani futuri

In queste situazioni di incertezza è necessario<sup>53</sup>:

- analizzare e valutare i cash flow e redditività
- esaminare e discutere i bilanci intermedi disponibili
- analizzare prestiti obbligazionari e finanziamenti
- valutare i piani dell'impresa
- analizzare gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio

Il revisore deve dunque stabilire se esiste un'incertezza significativa legata ad eventi circostanze che può far nascere dubbi sulla continuità aziendale dell'impresa, ovvero quando la sua portata è tale che rende necessaria un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché il bilancio non sia fuorviante. Se l'impresa non sarà in grado di operare, il revisore dovrà concludere, a prescindere dall'eventuale informativa del bilancio, che il presupposto della continuità aziendale utilizzato nella redazione del bilancio non è appropriato, dunque deve esprimere un giudizio avverso.

---

<sup>53</sup> Ibidem rif. 5

## **2.3. DECRETO LIQUIDITA' E PRINCIPIO DI CONTINUITA'**

Il governo è intervenuto in ambito aziendale soprattutto per la criticità nella valutazione della continuità aziendale, poiché il periodo in cui il COVID-19 si è diffuso corrisponde, con il momento di chiusura dei bilanci delle società, da approvarsi, proprio in ragione delle difficoltà attuali entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre 2020, come stabilito dall'art. 73, comma 1, del decreto Cura Italia. Proroga necessaria per consentire alle aziende di redigere il bilancio una volta recuperata l'efficienza degli uffici amministrativi o professionali di redazione, ma anche per avere la possibilità di valutare gli impatti economici dell'emergenza sanitaria in atto disponendo di un lasso di tempo maggiore.

L'utilizzo del termine più ampio:

- deve essere riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea;
- non deve essere motivato da parte delle società;
- è una mera facoltà per le società.

Al fine della redazione del bilancio al 31 dicembre 2019 gli amministratori devono basare le proprie valutazioni sulle condizioni esistenti alla data di stesura, tenendo conto di: se gli eventi avvenuti successivamente abbiano influenza sulla valutazione di alcune poste di bilancio o sulla continuità aziendale, descrivere l'intervento occorso e stimare le ripercussioni sull'azienda. Nei bilanci 2020 vengono riflessi gli impatti del COVID-19 in particolare nelle valutazioni di sostenibilità finanziaria del business, di recuperabilità degli attivi e nelle rilevazioni di passività connesse. Proprio per questo il governo è dovuto intervenire cercando di garantire l'attività delle aziende e dando indicazioni sulla stesura dei bilanci.

Nel decreto Liquidità, decreto n.23 dell'8 aprile 2020, è data particolare importanza alle misure per garantire la continuità delle aziende, in particolare negli artt. 6 e 7 della normativa. Prevede delle manovre per assicurare la continuità delle imprese nella fase di emergenza, con particolare riguardo a quelle entrare in crisi solo a causa della pandemia e che allo stato attuale si trovano ad approvare il bilancio senza una reale percezione del futuro. La salvaguardia della continuità avviene sia in sede di redazione di bilancio in corso,

valutando lo stato di salute dell'azienda dall'ultimo bilancio chiuso, sia disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale<sup>54</sup>. Sono difficoltà oggettive di valutazione che vanno oltre la dimensione delle incertezze prospettiche che possono intervenire in contesti fisiologici con l'accertamento del presupposto della continuità aziendale. Sulla base di queste premesse, è introdotto l'art. 7<sup>55</sup> del decreto, nel quale vengono descritte le disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio: *“Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”*. La norma, anche se si riferisce direttamente al bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, si applica anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, ma non ancora approvati.

In questo contesto, la prospettiva della continuità aziendale viene dunque congelata in attesa che il quadro economico sia riportato alla normalità. Si pone il problema se vadano utilizzati, per accertare la prospettiva, i risultati dell'esercizio antecedente il cui bilancio risulti già approvato, oppure quelli emersi da una situazione economico-patrimoniale del 31 dicembre 2019. A supporto della continuità, vi è la nota integrativa che deve fornire un'illustrazione delle condizioni in cui verte l'impresa anche in prospettiva futura. Assumono notevole importanza le informazioni qualitative e quantitative, affidabili e verificabili, tramite cui viene illustrato lo scenario di riferimento su un prevedibile arco temporale futuro che, a fronte dell'emergenza in atto, deve essere esteso. Le considerazioni a riguardo dell'informativa da fornire in nota integrativa restano valide anche per i bilanci redatti in forma abbreviata e nonostante le micro imprese sono esonerate dalla redazione

---

<sup>54</sup> <http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417>

<sup>55</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

della nota integrativa, ai sensi dell'art. 2435-ter comma 2 c.c., se decidono volontariamente di allegare al bilancio il documento, dovranno fornire tutte le informazioni utili sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio di esercizio.

Nel documento pubblicato il 20 aprile 2020 dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti<sup>56</sup> vengono analizzate le modifiche nei bilanci apportate dal decreto legge. Per i bilanci relativi all'esercizio 2019 si possono escludere gli effetti economici, finanziari e patrimoniali derivanti dall'emergenza sanitaria, poiché non di pertinenza della competenza economica. Restano dunque rilevanti solo la parte dei "*fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*" da riportare in nota integrativa come da art. 2427 e dell'"*evoluzione prevedibile della gestione*" da riportare nella relazione sulla gestione. Essendo per la maggior parte delle imprese un evento che si manifesta dopo la chiusura dell'esercizio e con caratteristiche peculiari, viene consigliato di inserire entrambe le tipologie informative in un unico punto: *fatti di rilievo ed evoluzione prevedibile*. Tutti gli elementi informativi devono essere aggregati per aree di attività:

- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento;
- attività di ristrutturazione.

Per i bilanci chiusi alla fine del 2019 si tratti dunque di un evento successivo di non-adjusting, ma nel clima attuale è necessaria la massima trasparenza. L'informativa è inserita in nota integrativa tenendo conto delle implicazioni del diffondersi del COVID-19:

1. misure poste in atto dalla società per far fronte all'emergenza
2. effetti economico finanziari registrati nei primi mesi del 2020
3. aree di bilancio che potranno essere impattate

---

<sup>56</sup> L'impatto sull'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Sidrea, 20 aprile 2020

#### 4. incertezze legate alle stime contabili

Gli amministratori dunque dovranno a prescindere evidenziare l'impatto nella nota integrativa, ponendo particolare attenzione agli effetti economici, finanziari e patrimoniali e illustrando le misure per fronteggiare l'emergenza.

Le disposizioni del decreto legge si applicano anche ai bilanci che si chiuderanno il 31 dicembre 2020. L'esercizio 2020 è l'anno in cui gli effetti della crisi si manifesteranno in modo evidente, proprio per questo le disposizioni legge che potrebbero portare all'impossibilità di gestione come gli artt. 2446, 2447, 2482-bis e ter, 2484 n. 4 c.c. sono state disattivate dall' art. 6 del decreto Liquidità fino al 31 dicembre 2020, ma allo stesso tempo si ritiene ancora necessario salvaguardare la funzione informativa del bilancio in modo da far emergere le perdite subite e i rischi di gestione futura. Non occorre modificare i principi o proporre nuove soluzioni contabili, ma è sufficiente attuare un percorso interpretativo per applicare i postulati già noti, ma alla luce di un nuovo contesto.

Gli amministratori dunque dovranno a prescindere evidenziare l'impatto nella nota integrativa, ponendo particolare attenzione agli effetti economici, finanziari e patrimoniali e illustrando le misure per fronteggiare l'emergenza. Per le società che redigono il bilancio in forma estesa, poiché le informazioni della nota integrativa devono essere coordinate con le analisi fornite nella relazione sulla gestione, occorre illustrare i principali rischi e incertezze.

In data 3 giugno 2020 l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 6<sup>57</sup>, denominato "decreto legge n.23 dell'8 aprile 2020", nel quale vengono analizzate le novità sulla prospettiva della continuità aziendale introdotta dagli artt. 6 e 7 del decreto Liquidità. Il documento si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni previste dall'art. 2423-bis del c.c. e che adottano i principi contabili nazionali. Si spiega che la nuova normativa è stata necessaria a causa degli effetti dirompenti dell'epidemia di covid19 e delle ricadute che può determinare sulle prospettive di continuità, dunque i bilanci potrebbero non essere redatti nell'ottica del going concern.

---

<sup>57</sup> <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/06/Documento-Interpretativo-6.pdf>

Devono essere applicati i normali criteri di valutazione, evitando che vengano enfatizzati gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria.

### **3. ANALISI DEL DECRETO LIQUIDITA'**

#### **3.1. COME SI APPLICA IL DECRETO ALLA REDAZIONE DEI BILANCI**

##### **3.1.1 INFORMATIVA DI BILANCIO**

La redazione del bilancio applicando il decreto Liquidità non è obbligatoria, ma è a discrezione del redattore che potrà usufruirne, fornendo un'informativa chiara e corretta. Essendo lo scopo del decreto quello di *“neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità”*, è necessario, come riportato nel documento di ricerca n.235 *“linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23”* redatto a giugno 2020, che il revisore attui le sue valutazioni in conformità con lo IAS 570<sup>58</sup> e con la collaborazione degli amministratori che devono dimostrare l'esistenza del presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019.

Nella stesura della relazione di revisione occorre tener conto dell'art. 8 del principio IAS 706<sup>59</sup>: *“Qualora il revisore consideri necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa”*, deve dunque richiamare ai lettori di

---

<sup>58</sup>[https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA\\_ITALIA\\_570\\_CL\\_10\\_12\\_14.pdf](https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_CL_10_12_14.pdf)

<sup>59</sup>[https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA\\_ITALI\\_7\\_06\\_04\\_7\\_2017\\_loc\\_v5\\_CL.pdf](https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALI_7_06_04_7_2017_loc_v5_CL.pdf)

bilancio le scelte che verranno attuate dagli amministratori e le informazioni presenti in nota integrativa.<sup>60</sup>

Possono presentarsi varie difficoltà applicative sia perché viene lasciata ampio potere decisionale a chi redige il bilancio sia per le differenze in base a come viene fatta l'analisi della continuità aziendale ovvero se le imprese sono IAS o OIC adopter.

### **3.1.2. BILANCI REDATTI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

L'art.7 del decreto, come chiarito dal documento interpretativo n.6 dell'OIC, non è applicabile per i bilanci IAS/IFRS, dunque cio' crea una disparità per quelli redatti in base ai principi contabili internazionali. Occorre analizzare se il metodo per valutare il going concern secondo l'OIC11 sia incompatibile con i principi IAS/IFRS.

Lo IAS1 si riferisce con accesso facile alla liquidità, dunque in parte non perfettamente sovrapponibile con il decreto Liquidità, nel quale si parla solo di società in stato di continuità nell'esercizio precedente. Solamente se si fa riferimento ai bilanci 2019, sia con i principi contabili internazionali che con le norme civilistiche si otterrebbero gli stessi risultati, in caso di contrasto prevale l'applicazione della normativa IAS/IFRS.<sup>61</sup>

I principi contabili internazionali richiedono un giudizio anno per anno, poiché l'ipotesi di continuità è assunta se c'è un progresso di attività redditizia e la capacità di accedere alle risorse finanziarie, dunque è complicato che entrambe le condizioni siano verificate nei bilanci 2020.

---

<sup>60</sup> Assirevi, documento di ricerca n.235 Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 D.L. 8 aprile 2020, n.23, giugno 2020

<sup>61</sup> Emergenza Covid-19 e inapplicabilità della presunzione di continuità ex art.7 D.L. 23/20 per i soli soggetti ias-adopter: vi è una reale e irrazionale disparità di trattamento?, Maria Di Sarli, 10 luglio 2020

L'ESMA<sup>62</sup> ha ribadito ugualmente l'importanza di fornire informazioni sugli impatti del COVID-19 sia nell'andamento aziendale sia nelle prospettive di gestione, dunque anche se sono adottate semplificazioni su metodi e procedure operative, poiché prevale la funzione organizzativa su quella informativa, non sono ammesse scorciatoie per quanto riguarda l'informativa, in particolare per le aree di bilancio che richiedono una significativa attività di giudizio.

Il rischio che si creino disparità tra i bilanci civilistici e quelli redatti secondo i principi contabili internazionali è dunque contenuto, in quanto secondo lo IAS1 un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuità dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò'. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare in modo sano, dovrà rendere nota l'esistenza di tali incertezze.<sup>63</sup>

Le società italiane che redigono i bilanci secondo i principi IAS/IFRS, nell'usufruire delle semplificazioni della normativa possono dare l'impressione di minore completezza e affidabilità dell'informativa.

---

<sup>62</sup> <http://www.consob.it/documents/46180/46181/esma80-187-546.pdf/7311fc99-10d1-4c64-a961-afad91a35438>

<sup>63</sup> Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC, ODCEC,

## **3.2 CRITICITA' E INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA**

### **3.2.1. CONTINUITA' AZIENDALE E IL PROBLEMA DELLA FALSA TESTIMONIANZA**

Le misure introdotte dal decreto Liquidità sono destinate a produrre effetti reali per le imprese in tempi troppo incerti e prevedibilmente non brevi. Proprio per la grandezza della portata degli effetti da Covid-19 è stato assolutamente necessario cercare di preservare la vita della maggior parte delle imprese. A causa dell'attuale emergenza nazionale e del blocco delle attività è necessario rilevare tempestivamente perdite e crisi della continuità, dunque attivarsi per contrastare queste situazioni di difficoltà.

Nella valutazione del going concern si può correre il rischio di inventarsi una continuità aziendale che non vi è più, dunque gli amministratori possono cullarsi su un'immunità di gregge. La possibilità che si manifestino comportamenti opportunistici è dovuta da questa normativa che può apparire senza meccanismi selettivi, dunque occorre un metodo per selezionare le imprese che possono tentare di uscire dall'emergenza in pieno funzionamento e quelle in crisi già precedentemente, le quali possono cullarsi sull'art. 7 del decreto Liquidità per cercare di sollevarsi dalla propria condizione di dissesto.

Le false comunicazioni potrebbero essere un rischio significativo in termini di false comunicazioni poiché possono servire ad occultare delle situazioni di crisi preesistenti e soprattutto indipendenti dall'emergenza.

Le false testimonianze sono trattate:

- dall'art.2622 c.c. dove si evince “ (...) *al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (...)*” ;

- dalla Consob che con il Richiamo d'Attenzione n.9/20 del 30 luglio 2020<sup>64</sup> nel quale si invitano gli organi amministrativi e di controllo a prestare particolare attenzione alle informazioni finanziarie in occasione delle rendicontazioni finanziarie che riceveranno gli effetti derivanti dalla pandemia; i revisori e le società di revisione devono applicare i principi IAS Italia per esprimere il giudizio su bilancio;
- dalla sentenza 22474/2016 della Cassazione a Sezioni Unite<sup>65</sup>, che ha valutato il falso valutativo ovvero l'esposizione non veritiera su elementi che necessitano di una valutazione, in particolare “ (...) *sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (...)*”.

L'obiettivo è quello di garantire elementi probativi sufficienti ed approvati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e sulla base di questi occorre giungere ad una conclusione riguardo il going concern. I revisori devono accertarsi che la direzione non benefici della temporanea deroga prevista dalla normativa per nascondere una situazione di crisi che non dipende da questa situazione di emergenza.

Nell'art.7 vengono incluse sia le imprese che devono redigere i bilanci 2020 sia per i bilanci 2019 non ancora approvati. Da un lato è una manovra efficace per proteggere l'intero sistema delle imprese dagli effetti della crisi da COVID-19, ma dall'altro per i bilanci 2019 poteva essere confermata la prospettiva di going concern se questo sussisteva prima del 23 febbraio 2020, quando non ancora vi erano stati effetti distorsivi sulle imprese. Il mantenimento della prospettiva della continuità aziendale è limitato, dunque, solo al caso in

---

<sup>64</sup> [http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra\\_20200730\\_09.pdf/4328b182-5b66-4c83-b441-99b4c6f85709](http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20200730_09.pdf/4328b182-5b66-4c83-b441-99b4c6f85709)

<sup>65</sup> <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=/20160530/snpen@sU0@a2016@n22474@tS.clean.pdf>

cui l'impresa entra in crisi a causa dell'emergenza sanitaria, viene individuata dunque una selezione naturale all'ingresso.

### **3.2.2. CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

L'emergenza sanitaria in atto è senza dubbio un'opportunità di arricchimento per le organizzazioni mafiose, infatti, uno dei timori principali è quello che in assenza di misure adeguate, la criminalità organizzata possa insinuarsi nel circuito delle imprese in difficoltà comprendendone le disperazioni e acquistare le imprese a condizioni stracciate tramite usura e riciclaggio<sup>66</sup>.

Le Autorità giudiziarie e amministrative competenti e le altre forze armate stanno cercando di tutelare gli interventi pubblici attuati, vigilando in modo da proteggere l'economia legale da ogni fenomeno distorsivo di natura criminale.

Come ha affermato l'Unità di Informazione Finanziaria stanno aumentando sempre di più le infiltrazioni criminali, in particolare piccoli operatori economici e famiglie in difficoltà hanno segnalato numerose proposte di prestiti anomali di denaro o per acquisizioni di impresa. Il lockdown ha permesso alla criminalità di riciclare profitti illeciti e di instaurarsi nel circuito legale dell'economia. Uno degli aspetti più allarmanti è l'usura: tutti coloro che hanno contratto debiti in questi mesi e devono pagare i creditori, possono dover fare i conti con questo fenomeno.

Nella relazione del secondo semestre 2019 della Direzione Investigativa Antimafia<sup>67</sup> viene inserito uno speciale COVID-19, nel quale si afferma che l'emergenza sanitaria aiuta gli affari delle mafie. Le organizzazioni hanno tentato di consolidare il proprio consenso e cercheranno, in questo modo, di ampliare il loro ruolo. Necessaria è risultata una strategia di

---

<sup>66</sup> Il decreto liquidità risolve le incertezze finanziarie delle imprese? , M. Damiani, 11 aprile 2020

<sup>67</sup> <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>

prevenzione antimafia adattiva, in grado di fronteggiare la mafia, cercando di tener conto delle necessità di non modificare le tempistiche delle risorse finanziarie stanziare dai vari decreti. Il sistema di prevenzione dovrà essere duttile, adattabile e dinamico.

È stato istituito, infatti, l'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso.

L'obiettivo è quello di mettere insieme tutte le informazioni utili ed anticipare le iniziative di espansioni, le alterazioni di mercato, gli inquinamenti dei tessuti economici:

monitorare e analizzare sono le parole chiave. Non si tratta di piccole infiltrazioni da fronteggiare, ma di una vera e propria colonizzazione.

### ***3.2.3. CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA***

Uno dei primi settori di cui si sono occupati i legislatori è il diritto della crisi di impresa.

Grazie all'art.5 del decreto Liquidità<sup>68</sup> vi è l'opportunità di disporre il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, posticipandola al 1° settembre 2021.

L'obiettivo principale del codice era quello di tutelare le imprese in crisi e di creare nuove soluzioni per uscirne. Il rinvio è ampiamente vantaggioso perché in questo modo sono validi solo strumenti giuridici collaudati e non interpretativi.

I rinvii si ritiene siano dovuti da tre motivazioni differenti:

- è presente incompatibilità tra il legame economico degli articoli 12-15 del CCI e le norme introdotte per lo stato di allerta. Sono disposizioni in cui si puntava ad offrire agli imprenditori strumenti capaci di rilevare la crisi e accedere a procedure stragiudiziali; il CCI è stato pensato immaginando un quadro economico stabile, nel quale la maggior parte delle imprese non sia colpita da crisi finanziaria. Lo scenario attuale può compromettere gli indicatori di crisi;

---

<sup>68</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

- Il contesto attuale e l'obiettivo del CCI sono in contrasto, dunque sarebbe impossibile raggiungere le finalità prefissate alla data della costituzione del codice;
- ora come non mai si sente la necessità di stabilità della normativa e di certezza del diritto, che potrebbero essere compromesse da una fonte nuova, inedita e altamente interpretativa.

Allo stesso tempo però il periodo intercorso tra la pubblicazione in gazzetta ufficiale del codice della crisi di impresa e la sua pubblicazione può essere stato dilatato di troppo e fatto svanire le modifiche del codice in materia societaria. Si ritiene dunque che il Codice non entrerà mai in vigore, così com'è noto oggi, a causa dei continui rinvii.

### ***3.2.4. ISTANZE DI FALLIMENTO***

Sono state congelate le istanze di fallimento fino al 30 giugno prossimo a meno che non ci sia stata richiesta da un Pubblico Ministero<sup>69</sup>. L'obiettivo è quello di sostenere gli imprenditori se il quadro di insolvenza deriva da fattori esogeni e straordinari: “sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato periodo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato” e allo stesso tempo non sovraccaricare di lavoro gli uffici giudiziari:” bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.”

Il governo ha optato per “per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi, ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347,

---

<sup>69</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate”.

Questo blocco consente alle imprese di avere un lasso temporale in cui valutare la salute della propria attività molto più ampio ed evitare di sottoporsi alle conseguenze civili e penali connesse, in particolare per le imprese di dimensioni tali da non essere sottoposte a dimensione straordinaria, anche se una volta scaduto il lasso temporale, le istanze per lo stato di insolvenza possono essere presentate nuovamente. Il blocco è dunque indifferenziato per tutte le istanze di fallimento, in modo da non caricare i tribunali di lavoro, anche se ciò crea grandi perplessità in quanto la norma dovrebbe essere applicabile solo per le imprese in crisi causa COVID-19.

### ***3.2.5. PERDITE DI CAPITALE***

Con l'art.6 del decreto Liquidità<sup>70</sup> dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 le perdite di capitale che si producono in quest'arco non potranno essere causa di:

- scioglimento per le società di capitali e per le cooperative;
- responsabilità sociale per gli amministratori che si troveranno con un capitale netto inferiore alle soglie ordinarie.

Se il capitale dovesse ridursi oltre un terzo, ma non oltre il minimo di legge, gli amministratori devono comunque fornire un'informativa ai soci e stipulare una relazione che evidenzia la situazione patrimoniale, allegando il parere dell'organo di controllo.

Gli amministratori, in presenza di una notevole perdita, devono predisporre una situazione patrimoniale aggiornata dell'impresa e sottoporla all'assemblea, ma non vengono prese decisioni per provvedimenti di ricapitalizzazione. Viene sospeso l'obbligo di assumere provvedimenti in caso di perdite.

È stata esteso il principio dell'art. 182-sexies l. fall., alle società di capitali di accedere a

---

<sup>70</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

procedure di ristrutturazione dell'indebitamento fondate sul concordato preventivo o su accordi di ristrutturazione dei debiti. La norma non comporta nessuna diminuzione dei doveri a carico degli amministratori previsti dalla legge e in più occorre che ci sia un nesso casuale tra l'emergenza sanitaria e la crisi patrimoniale. È prevista anche la sospensione del rimborso dei finanziamenti infragruppo, cercando di favorire l'accesso al credito da parte della società.

La situazione è differente in base alla tipologia di società:

- nelle società per azioni gli amministratori dovranno convocare l'assemblea dei soci e prendere provvedimenti, ma i soci hanno la facoltà di rinviare all'esercizio successivo la verifica della situazione economica e gli interventi sul patrimonio netto
- nelle società a responsabilità limitata i soci devono deliberare la riduzione del capitale e aumentarlo in misura non inferiore al minimo di legge, altrimenti potrebbero trovarsi davanti alla decisione di dover trasformare la società o procedere con lo scioglimento

Nel corso dell'esercizio 2021 gli amministratori potranno avere ancora registrati risultati negativi, ma il maggior tempo a disposizione per risanare le perdite, permetterà di fronteggiare le difficoltà provocate dall'emergenza sanitaria.

### ***3.3. COMMENTO DELLA NORMATIVA***

Il decreto Liquidità è stato un intervento di emergenza, necessario per tutelare il tessuto economico italiano. I provvedimenti presi sono stati cruciali e netti, ma senza dubbio migliorabili.

Sicuramente la manovra principale del decreto è la possibilità di far ottenere credito alle aziende, poiché la preoccupazione primaria è la mancanza di disponibilità di cassa. Com'è stato mostrato nei capitoli precedenti, non è però l'unico modo con cui lo Stato ha voluto sostenere le imprese, viste le numerose disposizioni messe in atto.

I prestiti che vengono concessi alle imprese sono nettamente inferiori all'ammontare necessario per tutte quelle entrate in crisi, le garanzie legate a questi prestiti sono molto stringenti. Per la riduzione di capitale è certamente utile che vengano sospese le norme a riguardo, in modo da evitare fallimenti. In materia di concordati preventivi e di dichiarazioni di fallimento, le deroghe servono a non aggravare ulteriormente la situazione e a dare modo alle imprese di recuperare liquidità per far fronte ai propri debiti. Nell'ambito della continuità aziendale, nello specifico, il decreto Liquidità è stato necessario perché ha permesso di salvaguardare la vita delle imprese entrate in difficoltà a causa del lockdown e della chiusura delle frontiere. Le nuove norme per la redazione dei bilanci sono fondamentali poiché fanno basare il presupposto del going concern sull'anno precedente, tentando dunque di evitare la cessazione delle attività.

Si volevano aiutare le imprese a non abbattersi e ad evitare la disoccupazione. Occorrerebbe snellire e velocizzare le varie procedure, in modo da non avere complicazioni con la normativa e con la prassi giudiziaria. Essendo leggi eccezionali, scritte con urgenza e rapidità, si va incontro a problemi interpretativi, creando dubbi su come agire. I problemi principali sono sia quello della tempistica, in quanto l'accesso ai finanziamenti non è così rapido, la sensazione di immediatezza della distribuzione della liquidità non è fondata, infatti i tempi si prospettano notevolmente lunghi; sia quello del non sapere oggettivamente

se le imprese che si stanno aiutando con sussidi e disposizioni erano già in crisi indipendentemente dal COVID-19.

Nonostante le varie criticità, certamente migliorabili, il decreto Liquidità è stato senza dubbio una manovra emergenziale necessaria, che ha cercato di salvare la vita di numerose imprese, i presupposti alla base della stesura della normativa sono positivi e tentano davvero di risanare l'economia italiana, ma per sapere se l'obiettivo è stato raggiunto, occorrerebbe aspettare almeno la fine dell'anno 2021, quando si spera che gran parte degli effetti della crisi saranno svaniti.

## **CONCLUSIONI**

In questo elaborato si è cercato di comprendere come lo Stato ha voluto aiutare le imprese entrate in crisi a causa del COVID-19 e delle sue conseguenze come il lockdown, il distanziamento sociale e la chiusura delle frontiere.

Come gli altri paesi presi in analisi nel primo capitolo, anche l'Italia è intervenuta con misure di sostegno per le imprese. L'obiettivo primario infatti è stato quello di salvaguardarle, cercando di limitare le cessazioni di attività.

Per raggiungere questa finalità le disposizioni introdotte sono state numerose e sono andate a ricoprire più punti: il rinvio del codice della crisi di impresa, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le perdite di capitale, la deroga delle istanze di fallimento e in particolare le nuove metodologie per redigere i bilanci.

L'art.7 del decreto Liquidità tratta delle disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, in particolare, nel secondo capitolo è stato analizzato il presupposto della continuità aziendale, alla base della redazione del bilancio. È una valutazione molto difficoltosa, in quanto gli effetti della crisi sanitaria avranno impatti notevoli sulla continuità aziendale. Viene data particolare importanza ai comportamenti che devono tenere gli amministratori e i revisori contabili, soprattutto nella stesura dell'informativa di bilancio.

Anche se il decreto 23/2020 presenta molti punti critici soprattutto a causa dell'ampia possibilità di interpretazione e della poca rapidità nell'attuazione delle disposizioni, per quanto riguarda il going concern appare una mossa corretta. L'unica soluzione plausibile per tutelare le imprese entrate davvero in crisi a causa del COVID-19 è quella di valutare il presupposto della continuità aziendale con riferimento al passato e non al futuro, dunque attraverso il bilancio precedente. Vi è alla base la volontà di neutralizzare gli effetti derivanti dalla pandemia, cercando di conservare nei bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi.

In questo modo si evita che imprese in crisi pregressa possano sfruttare questa disposizione, per usufruire di maggior tempo e tentare di risanare la propria attività. Dunque si cerca di risolvere il problema dei "furbi" che tentano di trasformare questa disposizione in

un'opportunità e permettere alle imprese che ne hanno davvero bisogno di riprendersi dagli effetti della pandemia.

## **BIOGRAFIA**

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Documento n.570, casa editrice “Dott. A. Giuffrè”, ottobre 2007

Economia e gestione delle imprese, F. Fontana- M.G. Caroli, McGraw-Hill Education, gennaio 2017

Bilancio di esercizio e principi contabili, A. Quagli, G. Giappichelli Editore, nona edizione

Contabilità e bilancio dinamica dei valori e rilevazioni, G. Musco-S. Caricasulo-M. Nardinocchi, G. Giappichelli Editore, settembre 2019

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziende e sull’applicazione dei principi contabili nazionali, Sidrea, aprile 2020

Il decreto liquidità risolve le incertezze finanziarie delle imprese? , M. Damiani, 11 aprile 2020

L’impatto sull’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Sidrea, 20 aprile 2020

Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19, Istat, 8-29 maggio 2020

Assirevi, documento di ricerca n.235 Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell’art. 7 D.L. 8 aprile 2020, n.23, giugno 2020

Emergenza Covid-19 e inapplicabilità della presunzione di continuità ex art.7 D.L. 23/20 per i soli soggetti ias-adopter: vi è una reale e irrazionale disparità di trattamento?, Maria Di Sarli, 10 luglio 2020

Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC, ODCEC,

## **NORMATIVA**

Art. 2423 c.c.

Art. 2423-bis c.c.

Art. 2427 c.c.

Art. 2435-ter c.c.

Art. 2622 c.c.

Art. 182-sexies 1. Fall.

IAS 1

IAS 10

IAS 570

IAS 706

OIC 11

OIC 29

D.L. n.18 del 17 marzo 2020

D.L. n.23 dell'8 aprile 2020

D.L. n.77 del 17 luglio 2020

Richiamo d'Attenzione n.9/20, Consob, 30 luglio 2020

Sentenza 22474/2016, Cassazione a Sezioni Unite

### **SITOGRAFIA**

Conferenza stampa del 15 marzo 2020 dei Ministri federali delle Finanze e dell'Economia

Conferenza stampa del Presidente Emmanuel Macron del 18 marzo 2020

Conferenza stampa del Presidente Pedro Sánchez del 12 marzo 2020

Conferenza stampa del Presidente Pedro Sánchez del 31 marzo 2020

Conferenza stampa del Presidente Pedro Sánchez del 15 maggio 2020

Conferenza stampa del Presidente Pedro Sánchez del 1° aprile 2020

Conferenza stampa della Cancelliera federale Angela Merkel del 6 aprile 2020

Conferenza stampa Premier Li Keqiang 10 marzo 2020

Conferenza stampa Premier Li Keqiang 10 marzo 2020

Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins

Discorso del 25 marzo di Edouard Philippe sulla presentazione dei primi 25 ordini applicabili per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Disegno legge presentato il 21 marzo 2020

Health Emergency Dashboard, 13 luglio ore 08.26 am

<http://www.consob.it/documents/46180/46181/esma80-187-546.pdf/7311fc99-10d1-4c64-a961-afad91a35438>

[http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra\\_20200730\\_09.pdf/4328b182-5b66-4c83-b441-99b4c6f85709](http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20200730_09.pdf/4328b182-5b66-4c83-b441-99b4c6f85709)

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/09/2014-08-05-OIC-29-Cambiamenti.pdf>

[http://www.gov.cn/fuwu/2020-06/01/content\\_5516630.htm](http://www.gov.cn/fuwu/2020-06/01/content_5516630.htm)

[http://www.gov.cn/zhengce/2020-03/18/content\\_5492774.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2020-03/18/content_5492774.htm)

<http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-61/15056>

<http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324>

<http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417>

<http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417>

<http://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-conte/14518>

<http://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-conte/14613>

<http://www.governo.it/it/articolo/decreto-rilancio-conferenza-stampa-palazzo-chigi/14600>

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20160530/snpen@sU0@a2016@n22474@tS.clean.pdf>

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228>

<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>

[https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic\\_it](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_it)

<https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/cares>

<https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2020/02/27/coronavirus-milano-non-si-ferma-lo-spot-del-sindaco-b857b411-c60d-4edc-a0fe-ec2c2c9ffe68.html>

<https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2020/07/08/coronavirusin-america-latina-superati-i-3-mln-di-casi-f5488b05-386c-48bc-8aae-bdbe9bb7b80b.html>

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html>

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-27-eurogruppe-rat.html>

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html>

<https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gesprach-eu-finanzminister-1731086>

<https://www.coronavirus.gov/smallbusiness/>

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/06/Documento-Interpretativo-6.pdf>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/16/20G00078/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg>

[https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app?gclid=EAIaIQobChMIvX57L316gIV1-vtCh0iQgF2EAAAYASAAEgLR4vD\\_BwE](https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app?gclid=EAIaIQobChMIvX57L316gIV1-vtCh0iQgF2EAAAYASAAEgLR4vD_BwE)

<https://www.ice.it/it/mercati/australia/covid-19-misure-di-contenimento-emergenza-australia-nuova-zelanda>

<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/le-conseguenze-del-coronavirus-sulleconomia-globale-25348>

<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/le-conseguenze-del-coronavirus-sulleconomia-globale-25348>

<https://www.istat.it/it/archivio/244378>

[https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N\\_47\\_-\\_IL\\_RISCHIO\\_DI\\_CONTINUITA\\_AZIENDALE\\_NEL\\_BILANCIO\\_IAS\\_ED\\_IN\\_QUELLO\\_OIC.pdf](https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47_-_IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf)

[https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC\\_Commissioni/AreaAziendale/diritto\\_impresa/diritto\\_impresa\\_contnuita\\_aziendale.pdf](https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf)

[https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA\\_ITALIA\\_570\\_CL\\_10\\_12\\_14.pdf](https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_CL_10_12_14.pdf)

[https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA\\_ITALI\\_70\\_6\\_04\\_7\\_2017\\_loc\\_v5\\_CL.pdf](https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALI_70_6_04_7_2017_loc_v5_CL.pdf)

<https://www.unfpa.org/resources/covid-19-situation-report-no-1-unfpa-asia-and-pacific>

<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

WHO AFRO region- Situation reports on COVID-19 outbreak n. 15-10 June 2020